REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327 Rinegoziazione ed estensione temporale ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera b) dell'Allegato II del D. Lgs. 115/2008 del Contratto di Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni - Ed.3 (SIE3). - CIG -----del mese di dell'anno 2024 Il giorno (duemilaventiquattro) tra: A) nato a il . . C.F. e domiciliato presso l'infrascritta impresa che qui agisce quale procuratore speciale di Siram SpA, nel proseguo "Affidatario", con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 12 (Partita IVA/Codice Fiscale 08786190150 e n. iscrizione - REA Milano 1245922) il C.F. B) nato _, che qui agisce nella sua qualità di Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area giuliana dell'Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina (ASUGI), autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza ai poteri conferiti con Decreto Dn. 318 dd. 12.04.2023, che dichiara di agire nel presente atto in nome e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta di chiamata più brevemente "Committenza" ente pubblico con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2, codice fiscale e partita iva 01337320327.

 Premesso che:	
 1) con il decreto dell'allora ASUITS n. 411 dd. 21.06.2017, si è	
 provveduto ad affidare a ENGIE Servizi S.p.a., mediante adesione alla	
 convenzione CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - Lotto	
 3., per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2023, le attività di gestione,	
conduzione e manutenzione degli impianti termici e degli impianti di	
 climatizzazione estiva, inclusa la fornitura del vettore energetico e del	
 servizio energetico elettrico relativo a tutte le attività di gestione,	
 conduzione e manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio	
ASUITS non ospedaliero verso un costo totale presunto pari ad euro	
6.855.110,30", sulla base del Piano Tecnico Economico dd.	
14.06.2017, ivi allegato,	
2) la Convenzione e il Capitolato tecnico sono conformi al D.lgs. n°	
115 del 30 maggio 2008 e ss.mm. e ii. "Attuazione della Direttiva	
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi	
 energetici". L'applicazione di tale disciplina viene riportata, in	
particolare, nei seguenti documenti della Convenzione SIE3:	
Disciplinare: art 1.1 p.to 1;	
Allegato 5 - Capitolato Tecnico: art 3.1 p.to 1;	
3) in data 28 settembre 2018, in ottemperanza alla sentenza n.	
4375/2018 del Consiglio di Stato, è stata stipulata la "Convenzione per	
l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche	
Amministrazioni", ai sensi dell'articolo 26, Legge 23.12.1999 N. 488 e	
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23.12.2000 n. 388, ed. n. 3 -id 1178-lotto	
3 cd. SIE 3, tra Consip e la subentrante Siram S.p.A., attivata a partire	

dal 1	ottobre 2018;	
4) _{COI}	n decreto dell'allora ASUITS n. 971 dd. 05.12.2018, si è preso	
atto, t	fra l'altro, dell'attivazione della "Convenzione per l'affidamento	
del se	ervizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni, ai	
sensi	dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo	
58, le	egge 23.12.2000 n. 388, ed. n. 3 - id 1178 - lotto 3 [cig	
42275	580560]" stipulata, in data 28.09.2018 tra CONSIP S.p.A. e	
SIRAI	M S.p.A., in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del	
Consi	iglio di Stato, per il subentro della Siram S.p.A. al RTI Engie	
Serviz	zi S.p.A. nella Convenzione del Lotto 3 e nei contratti attuativi di	
cui all	l'Allegato K alla convenzione medesima, avviando la procedura	
di sub	pentro nel contratto attuativo della Convenzione Consip cd. SIE	
3 – Ic	otto 3 di Siram S.p.A., secondo le regole procedimentali di cui	
all'art	. 4, comma 7, della Convenzione stipulata tra Consip e Siram	
S.p.A	. nonché secondo il Vademecum Consip per l'emissione	
dell'o	rdinativo confermativo, in ottemperanza alla sentenza n.	
4375/	/2018 citata;	
5) cor	n Determina del Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del	
Patrin	nonio Edilizio Strutture Territoriali n. 707 del 05.08.2019,	
prend	lendo atto dell'Adesione alla Convezione Consip cd. SIE 3, si è	
appro	ovato il Piano Tecnico Economico ivi allegato, (assunto al prot	
prot.	gen. 47746 dd. 18.07.2019), in cui si evidenzia quale data di	
avvio	delle attività il 1.05.2019 e quale conclusione la data del	
30.04	.2024, verso una spesa pari a presunti € 5.700.716,14 iva e oneri	
inclus	si;	

6) in prossimità della scadenza del SIE3 non risultavano attive	
convenzioni Consip né in essere, né di futura aggiudicazione cui	
aderire, né tantomeno convenzioni messe a disposizione dalla	
centrale di committenza territoriale o procedure di gara in corso o in	
previsione a cura di ARCS.	
7) è necessario garantire l'espletamento dei servizi ricompresi	
all'interno della convenzione SIE 3 senza soluzione di continuità	
8) il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 avente ad oggetto "Attuazione della	
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e	
i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. 3	
luglio 2008, n. 154)" ha come finalità quella di contribuire al	
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la	
tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a	
effetto serra, stabilendo un quadro di misure volte al miglioramento	
dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici;	
9) la Pubblica Amministrazione è soggetta all'applicazione del D.lgs.	
30 maggio 2008, n. 115, che disciplina i principi e le finalità della	
"Efficienza Energetica" "del Settore pubblico" al suo Capo IV;	
10) fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della	
fornitura di un servizio energetico rientra, ai sensi dell'art. 16, comma	
4, del medesimo D.lgs. 115/2008, il contratto di servizio energia di cui	
all'art. 1, comma 1, lett. p) del DPR 26 agosto 1993, n. 412,	
rispondente a quanto stabilito nell'allegato II al D.lgs. 115/2008 (e	
precisamente rispondente ai requisiti previsti al punto 4 dell'Allegato	
II, che richiede che il contratto faccia esplicito e vincolante riferimento	

 allo stesso decreto legislativo e preveda gli elementi - requisiti e	
 prestazioni - dettagliatamente individuati dalle lettere da a) a s) del	
 medesimo punto 4);	
 11) la Convenzione SIE3 è conforme al D.lgs. n° 115 del 30 maggio	
 2008 e ss.mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa	
 all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici", come	
 risulta dall'esplicito riferimento a tale disciplina riportato, in particolare,	
 nei seguenti documenti:	
 - Disciplinare: art 1.1 p.to 1;	
 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico: art 3.1 p.to 1 laddove prevede: "In	
particolare l'Assuntore svolge i seguenti servizi: Servizio Energia	
"A", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR	
412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II".;	
12) con riferimento al predetto contratto Servizio Integrato Energia,	
trova applicazione l'art.6, comma 2, lett b) dell'Allegato II al D.lgs.	
115/2008, a norma del quale "qualora in corso di vigenza di un	
contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove	
e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi ai requisiti del presente	
decreto, la durata del contratto può essere prorogata nel rispetto delle	
modalità definite dal presente decreto";	
12) per addivenire alla formulazione definitiva da parte di Siram S.p.A.	
dell'Aggiornamento ed Integrazione del Piano Tecnico Economico in	
essere, in seguito A.I.P.T.E. contrattuale ai sensi e per gli effetti	
dell'art.6, comma 2, lett b) dal più volte citato D.lgs. 115/2008, si è	
proceduto ad una rinegoziazione dei termini attraverso degli incontri e	

 della corrispondenza formale tra ASUGI e SIRAM S.p.A. in esito ai	
 quali condurre la rinegoziazione al contratto in essere, nonché	
 concordare "l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività	
 conformi ai requisiti del presente decreto";	
13) con Decreto ASUGI n dd/04/2024 si è stabilito, tra	
l'altro, di approvare gli elaborati tecnici della proposta quale	
aggiornamento ed integrazione del P.T.E. (Aggiornamento ed	
 Integrazione del Piano Tecnico Economico), trasmessi nella sua	
 formulazione definitiva da Siram S.p.A. con note Prot. n. UDB	
 NE_U_27-02-2024_PRO0227122 dd. 27.02.2024, assunta al prot.	
gen ASUGI 20648 dd. 7.03.2024, UDB NE_U_04-04-	
2024_PRO0231875 dd. 4.04.2024, assunta al prot. gen ASUGI 29931	
dd. 5.04.2024 e UDB NE_U_15-04-2024_PRO0233767 dd.	
17.04.2024, assunta al prot. gen ASUGI 33947 dd. 18.04.2024,	
denominandolo "Contratto relativo al Sevizio Integrato Energia 3 per	
gli Immobili relativi alle strutture Territoriali dell'area giuliana ASUGI.	
Aggiornamento ed integrazione del Piano Tecnico Economico per la	
prosecuzione contrattuale del "Servizio Integrato Energia" ai sensi del	
D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115" e d'ora in avanti definita anche solo	
A.I.P.T.E. che prevede la fornitura del servizio energia presso le	
strutture territoriali aziendali site nell'area giuliana, sotto	
inquadramento normativo e in presenza delle condizioni di cui al D.lgs.	
115/2008, per la durata di sei anni a far data dal 01.05.2024 e sino al	
30.04.2030, a fronte di un importo stimato per l'intera nuova durata	
contrattuale di € 6.733.345,08 (euro seimilionisettecentotrentatre	

milatrecentoquarancinque/08) oltre I.V.A. di legge e con contestuale	
assunzione, da parte di Siram S.p.A., dell'impegno alla realizzazione	
di opere di riqualificazione energetica, senza aggravio aggiuntivo di	
costi per l'Azienda, su parte degli immobili aziendali oggetto del	
contratto SIE 3, quantificati in € 1.300.061,30 (IVA esclusa)	
comprensivi di oneri tecnici associati (oneri di progettazione e	
adeguamento pratiche verso enti terzi e oneri finanziari), il cui dettaglio	
è riportato nel presente contratto e suoi allegati;	
Valutato imprescindibile garantire comunque l'avvio delle prestazioni	
contrattuali, a far data dal 01.05.2024, al fine di non incorrere nella	
possibile interruzione di pubblico servizio, si è provveduto a dare avvio	
alle prestazioni oggetto del contratto sotto riserva di legge, con	
sottoscrizione tra le parti entro la data del 30.04.2024 del verbale di	
consegna, di cui si allega copia "Allegato 3" come parte integrante e	
sostanziale, nelle more della sottoscrizione del contratto.	
14) L'Affidatario, tramite gli interventi di riqualificazione ed	
efficientamento energetico previsti dall' A.I.P.T.E., si impegna a	
conseguire un ulteriore risparmio energetico termico pari ad almeno il	
5,06% di energia primaria, che consente di definire il risparmio	
energetico complessivo (REA PTE) ad almeno il 30,06% in condizioni	
standard;	
15) L'Affidatario, inoltre, si obbliga all'applicazione di uno sconto del	
3% sulla sola voce E(PSV) che compone il valore del GASN riducendo	
il prezzo unitario relativo alla componente energetica per gli impianti a	
gas metano;	

16) L'Affidatario, inoltre, si obbliga all'applicazione di uno sconto del	
4% sulla sola componente manutentiva dei servizi "A", "C" e "D" oltre	
che ai servizi aggiuntivi;	
17) L'Affidatario ha quindi costituito la cauzione definitiva con polizza	
fidejussoria n rilasciata da il	
per euro € ;	
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,	
i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo 1 -Valore giuridico delle premesse e documenti	
<u>contrattuali</u>	
1. Le premesse che precedono e i documenti contrattuali di cui al	
comma 2 si intendono parte integrante e sostanziale del presente	
Contratto nella gestione del contratto stesso, in conformità ai disposti	
del D.lgs. n. 115/2008, recante "L'attuazione della direttiva	
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi	
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".	
2. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute:	
a) nel presente Contratto;	
b) nel capitolato tecnico con Appendici e nel P.T.E. in vigente	
c) nei seguenti elaborati, che costituiscono l'A.I.P.T.E., per formarne	
parte integrante e sostanziale:	
- 1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	
1.1 - REL Relazione proposta 115/08;	
1.2 - SF Schema funzionale ID 002;	
1.3 - SF Schema funzionale ID 005;	

 1.4 - SF Schema funzionale ID 015;	
 1.5 - SF Schema funzionale ID 027;	
1.6 - SF Schema funzionale ID 028;	
 - 2. ELEMENTI ECONOMICI	
2.1 - CME Computo metrico estimativo 115/08 e computo oneri	
sicurezza	
2.2 - DOC Allegato 4 115/08;	
2.3 - DOC Allegato calcolo PUn 80-20;	
2.4 - ANP Analisi nuovi prezzi;	
2.5 - DOC Calcolo parcella professionisti ai sensi del	
D.lgs.36/23;	
d) nella residuale documentazione costituente la Convenzione Consip	
SIE 3, con esclusione degli obiettivi energetici propri della	
Convenzione e nell'atto di adesione alla medesima richiamato in	
 premessa e nei suoi allegati;	
 e) costituisce, altresì, parte integrante del presente contratto, il	
 D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008;	
 f) costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto,	
 ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma conservati agli	
atti della Committenza i seguenti documenti:	
 - Patto d'integrità;	
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
della L. 136/2010;	
 3. L'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscere e di	
accettare in ogni loro parte i predetti documenti allegati e relativi	

	elaborati. —4. I documenti di cui al comma 2, laddove non	
	risultino materialmente allegati al Contratto, sono depositati presso la	
	Committenza5. L'Affidatario dichiara espressamente	
	di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 115/2008 e di	
	possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO	
	9001:2000 in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio	
	integrato energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello	
	nazionale e/o europeo ed, altresì, dichiara di essere una Esco	
	certificata ai sensi della norma UNI 11352	
	6. Tutti i beni ed i materiali installati per migliorare le prestazioni	
	energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali	
	sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del	
	fornitore del contratto servizio energia, al termine del contratto,	
	saranno e resteranno di esclusiva proprietà della Committenza.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	1. La Committenza con il presente atto proroga e rinegozia, ai sensi	
	del D.lgs 115/2008, con l'Affidatario, che accetta, l'atto di adesione alla	
	convenzione presso CONSIP S.p.A "Servizi Integrati Energia 3"	
	comprensiva di:	
	a) assunzione da parte dell'Affidatario del contratto servizio integrato	
	energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11,	
	commi 1 e 3, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;	
	b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto di	
-	consegna, od installati dall'Affidatario ai sensi del presente atto,	
	secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nell' A.I.P.T.E. e alle	

condizioni previste nella convenzione Consip SIE3, nonché nei verbali	
relativi agli incontri di negoziazione propedeutici alla stesura del	
presente contratto;	
c) il ricorso al prezziario Regionale FVG e DEI vigenti al momento della	
realizzazione con l'applicazione dello sconto concordato pari al	
15,00% (quidici.00 %) per eventuali interventi extracontrattuali di	
manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione tecnologica che	
dovessero rendersi necessari nel corso della durata del contratto su	
proposta dell'Affidatario ovvero richiesti dalla Committenza e da	
quest'ultima previamente autorizzati e/o ordinati.	
La Committenza si riserva il diritto, nel caso ritenga l'offerta proposta	
dall'Affidatario per l'intervento di manutenzione straordinaria in ordine	
al costo complessivo, alla modalità realizzativa ed alla tempistica	
necessaria, non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, di	
ricorrere ad idonee e separate procedure di affidamento a terzi.	
In tale eventualità l'Affidatario non potrà avanzare diritti o pretese di	
sorta	
d) fornitura di combustibile per il funzionamento degli impianti termici	
e degli impianti che realizzerà l'assuntore, meglio definiti nell'	
A.I.P.T.E. e secondo modalità e prescrizioni dettate dalle normative	
vigenti in materia;	
e) smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività legate al servizio	
energia, nonché scarti, macerie ed altre immondizie, presso discariche	
autorizzate, compreso i relativi oneri anche fiscali, con l'obbligo di	
presentare apposito certificato di avvenuta distruzione dei materiali di	

 risulta ovvero la 4^ copia del F.I.R;	
 f) conduzione degli impianti termici e delle apparecchiature;	
 g) pronto intervento per fermi o guasti accidentali;	
 h) accensione ed avviamento e spegnimento ed arresto delle centrali	
termiche;	
i) sorveglianza delle centrali termiche e verifiche periodiche sicurezza;	
I) messa a riposo da effettuarsi alla fine della stagione di	
riscaldamento;	
m) garanzia della conduzione con personale qualificato e patentato;	
n) responsabilità nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le	
apparecchiature di misura installate;	
o) realizzazione degli interventi, comprensivi degli oneri derivanti dai	
servizi di architettura ed ingegneria ad essi associati, atti a generare	
una maggiore efficienza energetica, secondo quanto esposto nell'	
A.I.P.T.E. ed ammontano a complessivi € 1.300.061,30 al netto	
dell'IVA.	
Tale importo risulta vincolato nella totalità per interventi di	
efficientamento energetico nell'intero perimetro contrattuale.	
Qualora dalla rendicontazione contabile, svolta in contraddittorio tra le	
parti, emerga una economia di risorse rispetto a quanto preventivato	
 per utilizzo di minori quantità di materiali e/o manodopera, le parti	
indentificheranno nuove opere, compatibilmente con il quantum	
disponibile.	
Le spese tecniche per la progettazione esecutiva delle opere di	
 riqualifica concordate, comprensive delle spese generali e utile di	

impresa derivati dal prezziari Regionale FVG e DEI vigenti al momento	
della prestazione, non dovranno comunque superare il corrispettivo	
calcolato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno	
2016, e dovranno preventivamente essere approvate dalla	
Committenza prima dell'affidamento dell'incarico.	
Il progetto esecutivo degli interventi di efficientamento energetico	
previsti nel A.I.P.T.E. prima della loro realizzazione, sarà oggetto di	
approvazione da parte della Committenza. Gli investimenti sono da	
intendersi con formula "chiavi in mano", con l'individuazione di tutte le	
necessarie figure professionali dotate dei requisiti e delle abilitazioni	
di legge. La documentazione amministrativa, contabile, tecnica e le	
certificazioni relative agli interventi saranno consegnate ad ASUGI al	
termine dei lavori.	
Inoltre l'Affidatario provvederà:	
- alla messa in esercizio degli impianti realizzati e collaudati, con	
 l'acquisizione, a carico dello stesso, delle specifiche autorizzazioni da	
parte degli enti competenti per l'esercizio dell'attività;	
- alla fornitura alla Committenza dell'energia termica necessaria a	
garantire i livelli di confort previsti dagli allegati del Capitolato Tecnico	
della convenzione CONSIP;	
- all'esecuzione di tutti quei lavori di manutenzione ordinaria e	
straordinaria necessari, nel corso dell'affidamento, per il corretto e	
 sicuro funzionamento degli impianti, nel rispetto delle disposizioni di	
legge vigenti;	
 - alla preventivazione di eventuali lavori di adeguamento normativo e/o	
	ĺ

funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso	
della durata del contratto. I lavori saranno considerati alla stregua di	
interventi di manutenzione straordinaria non inclusi nel canone del	
servizio oggetto del presente atto, di cui al punto c).	
p) L'Affidatario è l'unico responsabile nei confronti della Committenza	
per tutto quanto concerne l'attività di conduzione, gestione e verifiche	
periodiche per sicurezza degli impianti oggetto del servizio, nel rispetto	
delle modalità previste nei documenti contrattuali.	
2. L'Affidatario si impegna, altresì, ad assicurare quanto segue:	
a) l'applicazione di uno sconto del 3% (trepercento) sulla sola voce	
E(PSV) che compone il valore del Gasn riducendo il prezzo unitario	
relativo alla componente energetica per gli impianti a gas metano a	
partire dal primo anno di prosecuzione contrattuale;	
b) l'aggiornamento dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio,	
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e	
s.m.i, a valle degli interventi di cui al punto precedente, entro 6 mesi	
dalla conclusione dei lavori di efficientamento energetico;	
c) qualora dalla verifica del risparmio energetico termico di energia	
primaria atteso, emerga un valore inferiore a quello dichiarato pari al	
5,06% (ovvero al 30,06% complessivi), l'Affidatario si impegna a	
realizzare a proprio carico ulteriori interventi di riqualificazione	
energetica fino al raggiungimento della soglia prevista. I nuovi	
interventi saranno realizzati dall'Affidatario previa acquisizione di nulla	
osta della Committenza senza ulteriori oneri per l'amministrazione;	
d) l'Affidatario si impegna tempestivamente a predisporre e	

trasmettere alla Committenza un cronoprogramma con la	
pianificazione degli interventi previsti nell' A.I.P.T.E La Committenza	
si impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i	
successivi 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del	
programma di che trattasi.	
 e) l'Affidatario si impegna entro i successivi 6 mesi a trasmettere alla	
 Committenza un ulteriore aggiornamento del P.T.E. relativamente	
 all'anagrafica tecnica oggetto del contratto. La Committenza si	
 impegna a segnalare eventuali modifiche o integrazioni entro i	
 successivi 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento	
dell'aggiornamento di che trattasi.	
Articolo 3 – <u>Durata del contratto</u>	
1. La durata del contratto del Servizio Integrato Energia, viene	
prorogata di anni 6 (sei) a far data dal 01.05.2024 con scadenza al	
30.04.2030.	
Articolo 4 – Corrispettivi in favore dell'Affidatario	
1. Le parti si danno reciprocamente atto che le somme dovute a titolo	
di canone dalla Committenza all'Affidatario, quale corrispettivo per	
l'erogazione dei servizi, sono state determinate tenendo conto	
dell'entità dei costi di progettazione e costruzione delle opere, dei	
fabbisogni energetici della Committenza come determinati nei	
documenti della convenzione SIE3 e nell' A.I.P.T.E., dell'ammontare	
dei costi, nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale	
investito.	
L'importo annuo stimato del presente contratto, per tale parte del	

	servizio, così come evidenziato dall' A.I.P.T.E. è pari ad €	
	1.155.108,98 iva esclusa per il primo anno contrattuale mentre è pari	
	ad €1.115.647,22 iva esclusa dal secondo anno fino a scadenza del	
	contratto ed al netto degli oneri della sicurezza DUVRI pari ad €	
	Articolo 5 – <u>Aggiornamento dei corrispettivi</u>	
	1. Le tariffe verranno aggiornate trimestralmente, in aumento o	
	diminuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico della	
	Convenzione Consip SIE3, come integrato dalle previsioni formulate	
	e accettate nell' A.I.P.T.E. revisione del 04.04.2024 ed allegati.	
	Articolo 6 – <u>Modalità di pagamento</u>	
	1. Le fatture per la remunerazione del Servizio sono emesse con	
	cadenza trimestrale, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico	
	Consip SIE3 all'articolo "12.6 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E	
	FATTURAZIONE", in cui l'importo complessivo per il singolo trimestre	
	di riferimento è dato dal canone annuo diviso in quattro parti uguali. Le	
_	parti si riservano di modificare la modalità di fatturazione degli acconti	
-	(da trimestrale a mensile) se i costi di approvvigionamento dei vettori	
	energetici dovessero nuovamente ricondursi a condizioni finanziarie	
	insostenibili per l'operatore economico, previa richiesta scritta dello	
	stesso.	
	2.La suddetta tipologia di fatturazione avrà inizio a partire dal 01	
	maggio 2024 e, pertanto, in continuità con la passata gestione.	
	3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel	
	canone ed effettuati dall'Affidatario durante il corso del contratto	

saranno oggetto di contabilità separata.	
4. Le fatture saranno pagate entro i 60 (sessanta) giorni seguenti la	
data del loro ricevimento, o comunque secondo le disposizioni	
 legislative vigenti.	
5. La Committenza, verificati i parametri contrattuali erogati nel	
 periodo di riferimento in suo favore e controllata la rispondenza sotto	
il profilo qualitativo della gestione e manutenzione del sistema degli	
impianti oggetto dell'appalto, provvederà alla liquidazione delle	
somme dovute all'Affidatario.	
6. Qualora il pagamento delle fatture emesse dall'Affidatario non fosse	
effettuato nei termini stabiliti, sempreché ciò fosse dovuto a	
motivazioni documentate e comunicate all'Affidatario stesso, saranno	
applicati gli interessi previsti dalla legge vigente (D.lgs. 9 novembre	
2012, n. 192). Viene previsto un termine massimo di 15 giorni per	
l'accettazione o il rifiuto delle fatture, come previsto per la fatturazione	
elettronica.	
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,	
modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere	
tempestivamente notificata dall'Affidatario alla Committenza la quale,	
in caso contrario, sarà sollevata da ogni responsabilità.	
Articolo 7 – Personale addetto al servizio	
1. L'Affidatario si obbliga a:	
a) comunicare prima dell'esecuzione del contratto alla Committenza,	
con apposito elenco, le generalità e gli altri dati riguardanti le risorse	
umane che l'Affidatario stesso intenderà adibire ai servizi di assistenza	

	specialistica;	
	b) rimpiazzare immediatamente le risorse ritenute non idonee allo	
	svolgimento dei servizi;	
	c) consentire che gli addetti ai servizi medesimi siano soggetti alle	
	stesse condizioni e norme di sicurezza previste per il personale della	
	Committenza;	
	d) curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, gli	
	addetti abbiano un contegno corretto sotto ogni riguardo, tengano	
	esposti sulla persona i badge, onde evitare che persone non	
	autorizzate possano introdursi negli stabili della Committenza;	
	e) garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutte le risorse umane	
	destinate all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza	
	delle stesse in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella	
-	esecuzione dei servizi;	
	f) assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno	
	che potesse comunque derivare alla Committenza, ai suoi dipendenti,	
	nonché alle cose di sua pertinenza, in dipendenza dell'esecuzione dei	
	servizi oggetto del presente contratto;	
	g) vietare tassativamente al personale impiegato nell'esecuzione del	
	presente contratto l'effettuazione presso la Committenza di attività	
	diverse da quelle previste in contratto.	
	Articolo 8 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di	
	lavoro	
-	1. L'Affidatario riconosce essere a proprio carico gli oneri inerenti	
	all'assicurazione del personale occupato nelle attività connesse con	

l'oggetto del presente atto.	
2. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari	
 vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo	
carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri	
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle	
risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, locali ed integrativi	
applicabili alla data della sottoscrizione del presente atto, nonché	
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in	
genere ogni altra contrattazione collettiva di seguito stipulata per la	
categoria.	
I menzionati obblighi relativi all'applicazione della contrattazione	
collettiva di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso che essa non	
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il	
periodo di validità del presente contratto.	
3. La Committenza si riserva la facoltà sia di effettuare direttamente	
controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le	
Amministrazioni e/o Enti competenti, sia di eseguire i medesimi	
controlli attraverso la relativa documentazione che L'Affidatario si	
impegna a fornire.	
Articolo 9 – <u>Penali</u>	
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario	
comporteranno la riduzione del compenso pattuito per il minor servizio	
prestato e/o per il danno arrecato e l'applicazione di penali. Qualora	
l'Amministrazione accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	

svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli	
obblighi previsti, si applicheranno le penali previste nella Convenzione	
Consip SIE 3.	
Articolo 10 <u>– Risoluzione del contratto</u>	
1. Il contratto si risolve, qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454	
c.c., la parte inadempiente e ritualmente diffidata non adempia alla	
prestazione che su di essa incombe. Se entro 30 (trenta) giorni solari	
dal ricevimento della predetta comunicazione la parte intimata non	
abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestato, il	
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art	
1454 c.c Nel caso in cui la Committenza riscontri deficienze nella	
prestazione del servizio, tali da comprometterne l'operatività e	
comunichi all'Affidatario, in forma scritta, quanto rilevato, potrà non dar	
corso al pagamento dei corrispettivi fino a che non siano rimosse	
dall'Affidatario le cause che hanno determinato le deficienze del	
servizio prestato. Potranno, a tal fine, essere concordate riunioni	
periodiche per l'esame congiunto dell'andamento del servizio fornito.	
Oltre ai casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà in	
ogni caso risolto ove siano contestate gravi violazioni o carenze	
nell'esecuzione del servizio o comunque nei seguenti casi, riportati a	
titolo esemplificativo e non esaustivo:	
a) nel caso di grave difformità delle opere eseguite rispetto alle	
specifiche del progetto esecutivo approvato;	
b) per ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o	
regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione	

	incendi e di inquinamento atmosferico;	
	c) per accertata grave inadempienza alle norme di legge sulla	
	prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni	
	obbligatorie delle maestranze;	
	d) per aver sottaciuto l'associazione, anche in partecipazione, o	
	raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;	
	e) nel caso avvenga la cessione del contratto o si subappalti senza	
	autorizzazione;	
	f) nel caso in cui l'Affidatario perda per qualsiasi motivo il possesso	
	dei requisiti di cui agli artt. 94 - 95 del D.Lgs: 36/2023;	
	g) per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano	
	la regolarità del servizio, ivi compreso il reiterato mancato pagamento	
	delle bollette relative alla fornitura vettori energetici.	
	In tali ipotesi la Committenza contesterà per iscritto le inadempienze	
	dell'Affidatario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per	
	le controdeduzioni.	
	Decorso tale termine, la Committenza adotterà i provvedimenti di	
-	competenza. In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale	
	alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.	
	2. In caso di risoluzione per inadempimento della Committenza, nei	
	casi strettamente previsti dalla Convenzione Consip SIE 3, l'Affidatario	
	avrà diritto di trattenere gli acconti riscossi e a percepire quelli maturati	
	sulle attività svolte.	
	In caso di risoluzione anticipata, l'Affidatario avrà diritto al rimborso	
	delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non	
-		

 scadute all'atto della risoluzione del contratto, alla corresponsione	
 dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento,	
 alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri	
accessori.	
Saranno, altresì dovuti all'Affidatario, ai sensi dell'art.122, comma 3	
del D.Lgs. 36/2023 una somma pari al decimo dell'importo delle opere,	
dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto	
previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Le garanzie di carattere	
economico fissate al precedente comma 2 troveranno applicazione	
anche nel caso in cui la Committenza risolva o receda dal contratto	
per motivi di pubblico interesse.	
3. Il pagamento delle somme dovute all'Affidatario dovrà essere	
effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di risoluzione del	
contratto.	
Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine saranno	
dovuti gli interessi di mora previsti dall'art. 5, D.lgs. 9 ottobre 2002, n.	
231.	
4. In caso di risoluzione per inadempimento dell'Affidatario, saranno	
rimborsati alla Committenza tutti gli acconti dalla stessa erogati nel	
corso dell'esecuzione del contratto, limitatamente a quelle attività che	
hanno dato luogo all'inadempimento;	
5. Ove sussistano i presupposti per l'espletamento dell'azione di	
risarcimento, la parte inadempiente sarà responsabile per i danni	
conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti, entro il valore	
massimo del contratto, al netto dell'I.V.A.;	

Tale limitazione non opera nei casi di dolo o di colpa grave, nonché di	
violazione dei diritti d'autore di terzi;	
Articolo 11 – Recesso dal contratto	
1. La Committenza ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e in	
qualunque momento, anche successivo all'avvio dell'esecuzione del	
contratto, di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta da	
notificare all'Affidatario con preavviso non inferiore a 20 giorni, art.	
123, co. 2 Dlgs 36/2023. In tale ipotesi, l'Affidatario avrà diritto al	
riconoscimento delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le	
rate ancora non scadute all'atto del recesso, alla corresponsione	
dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento	
ed alla corresponsione dell'importo delle opere realizzate più gli oneri	
accessori.	
Il pagamento delle somme dovute all'Affidatario dovrà essere	
effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di recesso dal contratto.	
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 7 agosto 2012,	
n. 135, (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio, n.	
95) è diritto della Committenza recedere in qualsiasi tempo dal	
presente contratto, con le modalità di cui al comma 1 del presente	
articolo, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le	
prestazioni non ancora eseguite, le condizioni tecnico/economiche di	
sopraggiunte nuove Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi	
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o altre	
forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, fossero più	
vantaggiose per la Pubblica Amministrazione in termini di efficacia ed	

efficienza. Al manifestarsi della situazione sopra delineata, verrà dato	
corso ad una verifica, da svolgersi in contraddittorio con l'Affidatario,	
 sulla disponibilità di quest'ultimo ad allineare il presente contratto alle	
 migliori condizioni tecnico/economiche, da valutarsi secondo	
parametri pienamente confrontabili tra quelle in essere e quelle	
sopravvenute.	
Articolo 12 – <u>Controversie</u>	
1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla	
cognizione del giudice ordinario foro competente in via esclusiva è	
quello di Trieste. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Le parti si	
danno reciproco atto e si impegnano ad esperire un preventivo	
tentativo di accordo, per eventuali controversie dipendenti dal	
contratto; esse dovranno essere risolte in via amministrativa nel	
termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è	
pervenuta ad una delle parti la richiesta da parte dell'altra, a mezzo	
PEC.	
Articolo 13 – Cauzione definitiva	
1. L'Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto,	
ha costituito, garanzia fidejussoria di cui al punto 17 delle premesse.	
Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al	
 beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice	
 civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
giorni, a semplice richiesta scritta della Committenza.	
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la	
	İ

Committenza avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta	
cauzione. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel	
termine che gli sarà prefissato qualora la Committenza abbia dovuto,	
durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa,	
fatta salva l'eventuale compensazione tra la quota da reintegrare e lo	
svincolo progressivo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 117	
D.Lgs. 36/2023).	
Articolo 14 – Polizza assicurazione -	
1. L'Affidatario, a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione	
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o	
parziale di impianti ed opere, ha presentato ai sensi del c. 10 dell'art.	
117 del D.Lgs. 36/2023 ha presentato la polizza assicurativa della	
compagnia n dd	
Articolo 15 – <u>Divieto di cessione del contratto</u>	
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto	
contrario è nullo di diritto, come stabilito dall'art. 119 del D.Lgs.	
36/2023. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è	
disciplinata dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 come	
disciplinato dall'All. II.14, art. 6 del medesimo Decreto.	
2. La cessione, preventivamente notificata alla Committenza, deve	
essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le	
generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme	
cedute.	
Articolo 16 – <u>Subappalto</u>	

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente	
autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023).	
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità	
 Giudiziaria, ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito	
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.	
Articolo 17 – <u>Disciplina contrattuale</u>	
1. In caso di discordanza o incompatibilità fra i documenti previsti	
all'art. 1 comma 2 del presente contratto trovano applicazione in primo	
luogo le norme del presente contratto, in secondo luogo quelle	
previste negli allegati costituenti l'A.I.P.T.E.	
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle	
disposizioni dell'A.I.P.T.E, è fatta tenendo conto delle finalità del	
contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dello stesso cioè quello	
di aderire al "Servizio Integrato Energia" disciplinato nell'all. 2 del D.lgs	
n. 115/2008 e successive modificazioni e integrazioni	
 Articolo 18 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti	
1. In merito all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	
si rimanda alle specifiche disposizioni contrattuali.	
2. L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste	
 per i dipendenti dalla vigente normativa.	
 Articolo 19 – <u>Responsabilità dell'affidatario</u>	
 1. La sorveglianza esercitata dalla Committenza e dai suoi	
 rappresentanti non solleva in alcun caso l'Affidatario dalla integrale	

responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c. in ordine alle opere	
eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di	
qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori	
o per negare la responsabilità dell'Affidatario verso la Committenza e	
verso i terzi.	
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 18 (Obblighi	
dell'Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) con la	
sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario assume la piena	
responsabilità dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del	
presente contratto e del capitolato d'oneri e prestazionale, arrecati per	
fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre	
ditte o di terzi.	
3. È inoltre a carico dell'Affidatario la più ampia ed esclusiva	
responsabilità - con totale esonero della Committenza - per	
qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse	
in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante	
l'esecuzione delle attività affidate.	
4. In caso d'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore	
delle prescrizioni del presente contatto e dei documenti ed elaborati	
contrattuali e prestazionali, nonché degli interventi da realizzare, la	
Committenza potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che	
l'Affidatario possa farvi eccezione od opposizione:	
• applicare una trattenuta cautelativa del 5% sui pagamenti in	
scadenza successivamente alla segnalazione scritta	

 dell'inosservanza;	
• effettuare, ove l'inosservanza non sia risolta entro 30 giorni dalla	
segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere	
all'Affidatario;	
• nel caso di mancato pagamento delle bollette relative ai vettori	
energetici da parte dell'Affidatario, recuperare tali somme dal	
pagamento del canone.	
Articolo 20 – <u>Domicilio dell'Affidatario</u>	
1. Ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto il	
Rappresentante dell'Affidatario elegge il proprio domicilio legale	
presso 20152 Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 12.	
2. A tale indirizzo la Committenza invierà in ogni tempo le notifiche e	
le comunicazioni di merito.	
Articolo 21 – <u>Spese contrattuali</u>	
1.L'Affidatario assume a proprio carico come previsto dall'articolo 8 del	
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000 tutte le spese del	
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.	
Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo nella misura di € 500,00	
così come previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.	
Articolo 22 – Riservatezza	
1. Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà della	
Committenza.	
2. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi	
qualsiasi informazione relativa alle attività, se non previa espressa	
autorizzazione della Committenza o quando essa sia divenuta di	

	dominio pubblico.	
	3. L'Affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per la	
	Committenza.	
	4. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazioni	
	a congressi o conferenze con propri elaborati, l'Affidatario è tenuto a	
	darne preventiva comunicazione alla Committenza e chiederne	
	espresso benestare.	
	Articolo 23 – <u>Trattamento dei dati personali</u>	
	1. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committenza nelle fasi	
	preliminari alla stipula del contratto o durante l'esecuzione dello stesso	
	avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.	
	2. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto	
	adempimento degli obblighi contrattuali e per ogni altra esigenza	
	connessa alla gestione amministrativo-contabile del rapporto.	
	3. L'Affidatario potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del citato Decreto	
	Legislativo nei confronti della Committenza.	
-	4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile	
	della Struttura Complessa Affari Generali dell'Azienda Sanitaria	
	Universitaria giuliano isontina (ASUGI).	
	Articolo 24 – <u>Dichiarazione dell'affidatario</u>	
	1. L'Affidatario dichiara che:	
	a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o	
	richiamate nel contratto;	
	b) conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne	
	derivano;	

	c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite	
	entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;	
	d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.	
	2. L'Affidatario dichiara, inoltre, di non trovarsi nella condizione	
	prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage	
	o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro	
-	subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad	
	ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro	
	rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di	
	servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della	
	Committenza nei confronti del medesimo affidatario.	
	3. L'Affidatario si impegna altresì, anche per il caso di eventuale	
	autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare	
	all'obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento	
	dell'attività oggetto dell'appalto o subappalto presso gli stabili della	
	Committenza di apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata	
	di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del	
	datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dall'art. 26, comma	
	8, del D.lgs. n. 81/08.	
	Articolo 25 – <u>Elezione domicilio speciale</u> -	
	1. A tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono domicilio	
	speciale:	
	- quanto alla Committenza in via C. Costantinides n. 2 – 34128 Trieste-	
	- quanto all'Affidatario domicilio locale: Via dei Cosluich Natale n. 2 –	
	34148 Trieste (TS).	

Articolo 26 – <u>Disciplina sussidiaria</u>	
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei	
documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,	
troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quelle	
vigenti in materia di appalti pubblici, le norme del Codice Civile, in	
particolare quelle che regolano il contratto di appalto concernente la	
prestazione di servizi.	
Articolo 27 – <u>Azioni contrattuali decadenza</u>	
1. Qualsiasi azione legale relativa al contratto dovrà essere iniziata	
dalle parti, a pena di decadenza, secondo le tempistiche previste dal	
Codice Civile	
Articolo 28 – <u>Riconsegna alla cessazione del rapporto</u>	
contrattuale e collaudo finale	
 contrattuale e collaudo finale 1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso.	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso. 2. L'Affidario entro 45 gg dalla cessazione del rapporto contrattuale	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso. 2. L'Affidario entro 45 gg dalla cessazione del rapporto contrattuale dovrà fornire alla Committenza su supporto informatico i documenti	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso. 2. L'Affidario entro 45 gg dalla cessazione del rapporto contrattuale dovrà fornire alla Committenza su supporto informatico i documenti relativi ai manuali di uso e manutenzione e schede tecniche degli	
1. Gli impianti oggetto del contratto, loro accessori, nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione già sottoscritto all'avvio dell'originario contratto, con gli aggiornamenti, le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso. 2. L'Affidario entro 45 gg dalla cessazione del rapporto contrattuale dovrà fornire alla Committenza su supporto informatico i documenti relativi ai manuali di uso e manutenzione e schede tecniche degli impianti ed apparecchiature, mentre su supporto cartaceo ed	

	intervento, verbali verifiche funzionalità e sicurezza degli impianti ed	
	apparecchiature, dichiarazioni di conformità, certificati di collaudo e/o	
	certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate di	
	efficientamento energetico	
	Il formato informatico richiesto dovrà essere compatibile con i sistemi	
	informatici della Committenza che verranno comunicati all'Affidatario	
	prima della cessazione contrattuale.	
	3. l'Affidatario all'atto dalla cessazione del rapporto contrattuale, entro	
	e non oltre 30 gg, dovrà fornire alla Committenza tutte le credenziali di	
	accesso di tutti i dispositivi di monitoraggio, di controllo e di	
	automazione installati nelle Strutture Aziendali.	
	4. L'accertamento della regolarità del servizio erogato, la regolarità	
	della contabilizzazione, l'applicazione delle eventuali penali sarà	
	effettuata da un collaudatore appositamente nominato dalla	
	Committenza.	
	Articolo 29 – <u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	1. L'Affidatario si obbliga altresì, a pena di nullità assoluta del presente	
	atto, al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 (CIG:)	
	Articolo 30 – <u>Trattamento fiscale</u>	
	1. L'Iva è a carico della stazione appaltante; tutte le altre imposte,	
	tasse e spese del contratto sono a carico dell'appaltatrice.	
	2. Le parti chiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura	
-	fissa riguardando il contratto prestazioni soggette a Iva (articolo 40 del	
	d.P.R. 131/1986).	

Articolo 31 – <u>Patto d'integrità e protocollo di legalità</u>	
1. L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai	
principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente	
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione	
nelle fasi di affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte	
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le	
decisioni relative all' affidamento in oggetto. L'appaltatore si impegna	
a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Universitaria giuliano	
isontina (ASUGI), tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'affidamento	
eventualmente assegnato inclusi quelli eseguiti a favore di	
intermediari e consulenti e accetta che nel caso di mancato rispetto	
degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le	
seguenti sanzioni:	
- risoluzione del contratto o perdita dell'affidamento;	
- escussione della cauzione a garanzia della proposta tecnico-	
amministrativa;	
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;	
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall' Azienda Sanitaria	
Universitaria giuliano isontina (ASUGI) per cinque anni;	
- risarcimento del danno arrecato all'Azienda Sanitaria Universitaria	
giuliano isontina (ASUGI).	
Articolo 32 – <u>Clausole vessatorie</u>	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c. l'Affidatario dichiara di	
approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:	
Art. 2 Oggetto del contratto	
	I .

 Art. 3 Durata del Contratto	
Art. 4 Corrispettivi in favore dell'affidatario	
Art. 5 Aggiornamento dei Corrispettivi	
Art. 6 Modalità di pagamento	
Art. 8 Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
Art. 9 Penali	
Art. 10 Risoluzione del contratto	
Art. 11 Recesso dal Contratto	
Art. 12 Controversie	
Art. 13 Cauzione definitiva	
Art. 15 Divieto di Cessione del Contratto	
Art. 19 Responsabilità dell'Affidatario	
Art. 22 Riservatezza	
Art. 27 Azioni contrattuali – Decadenza	
Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 31 Patto d'integrità e protocollo di legalità-	
Data//2024	
per Siram S.p.A.	
(sottoscritto digitalmente)	
per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina	
(sottoscritto digitalmente)	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 24/04/2024 17:43:19

IMPRONTA: 6CD4776A3B313FE8BF7F4FA988D540E3F97F4A8F340322A0C86CB95DDC040609

F97F4A8F340322A0C86CB95DDC04060992B7DEED06ABF3663CF5ACC787C597B3
92B7DEED06ABF3663CF5ACC787C597B38600FCCA8547AB8DB04C1D8B34584571
8600FCCA8547AB8DB04C1D8B345845712AB15086EE3BBFD725861810602CA28D

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 24/04/2024 17:51:35

IMPRONTA: 7D7762099CFFB58C4436900950E3AFB316C140078D9C48683598A641A7FFA384

16C140078D9C48683598A641A7FFA3848FBEC15BAB37CE4242A80F4045D2ABA9 8FBEC15BAB37CE4242A80F4045D2ABA97D59D20C468ABA593CBDDBFE5BA6B02E 7D59D20C468ABA593CBDDBFF5BA6B02EC66C62BB2CFF93486E902F84F3D61DFF

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGL166S23L736J DATA FIRMA: 26/04/2024 09:00:24

EEF6BD57CBC3106A1F27FC70E281B7599FEFABE922557BEC33172FDB6BE48ADE 9FEFABE922557BEC33172FDB6BE48ADE59096D3C4088FAC84417C6EFD150F679 59096D3C4088FAC84417C6EFD150F679FAECE1C2876DB8E3D532F0844E0ABE1E

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B DATA FIRMA: 26/04/2024 09:32:04

 ${\tt IMPRONTA:}\ 8079{\tt CA1}9{\tt E074}77{\tt E010E3F0D04AB6A4BDA45EFEFFC469D484F6F263704B6B6982$

A45EFEFFC469D484F6F263704B6B698228183C0D3EA6B1A269B0D389081F6D32 28183C0D3EA6B1A269B0D389081F6D32CFFCE8E7EC43F8FFF0E9E1C82938E534 CFFCE8E7EC43F8FFF0E9E1C82938E534B04F82BAAF263F458146C10333DE5962